



STUDIO ANSALDI & ASSOCIATI

Dott. Rag. Marco Ansaldo e Rag. Antonella Bolla

ALBA - Via San Paolo n. 3/A - tel. 0173-366212

CANALE - P.zza Trento T. n. 21 - tel. 0173-970386

www.ansaldiassociati.it

Ai Signori Clienti

Oggetto: CIRCOLARE INFORMATIVA DEL MESE DI GENNAIO 2009.

Con la presente circolare mensile, lo studio desidera informare e aggiornare i signori clienti in merito alle recenti novità normative in materia lavoro e in campo previdenziale e tributario.

Riportiamo di seguito per Vostra conoscenza una selezione delle recenti variazioni legislative e degli interventi ministeriali o da parte degli istituti, ricordandoVi che lo studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e approfondimenti.

Nella sezione “approfondimenti” del nostro sito sono inoltre disponibili i seguenti documenti:



LE NOVITÀ DEL DECRETO ANTO CRISI

<http://www.ansaldiassociati.it/allegati/news/Decreto%20Anti-crisi.pdf>



IL BONUS STRAORDINARIO PER LE FAMIGLIE A BASSO REDDITO

<http://www.ansaldiassociati.it/allegati/news/Bonus%20straordinario.pdf>

ADEMPIMENTI

SEMPLIFICATI GLI ADEMPIMENTI PER LA PRIVACY.

Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento pubblicato nella G.U. n.287 del 9 dicembre 2008, stabilisce modalità più snelle per l'applicazione delle misure minime di sicurezza da parte di soggetti pubblici e privati, che interessano:

- amministrazioni pubbliche e società private che utilizzano dati personali non sensibili (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, numero di telefono) o che trattano come unici dati sensibili dei dipendenti quelli relativi allo stato di salute o all'adesione a organizzazioni sindacali;
- piccole e medie imprese, liberi professionisti o artigiani che trattano dati solo per fini amministrativi e contabili.

In base al provvedimento del Garante, le categorie interessate:

- possono impartire agli incaricati alla gestione della privacy le istruzioni in materia di misure minime anche oralmente;
- possono utilizzare per l'accesso ai sistemi informatici un qualsiasi sistema di autenticazione basato su un username e una password; l'username deve essere disattivato, quando viene meno il diritto di accesso ai dati (es. non si opera più all'interno dell'organizzazione);
- in caso di assenze prolungate o di impedimenti del dipendente possono mettere in atto procedure o modalità che consentano comunque l'operatività e la sicurezza del sistema (ad es. l'invio automatico delle mail ad un altro recapito accessibile);
- devono aggiornare i programmi di sicurezza (antivirus) almeno una volta l'anno, e effettuare backup dei dati almeno una volta al mese.

IL MINISTERO DEL LAVORO PUBBLICA IL VADEMECUM SUL LIBRO UNICO DEL LAVORO

In data 5 dicembre 2008 il Ministero del Lavoro ha pubblicato nel proprio sito il “Vademecum sul libro unico del lavoro”, nel quale viene data risposta ai principali dubbi operativi, in vista dell'entrata in vigore, prevista per il 16 febbraio 2009. Si segnalano, in particolare, le seguenti risposte.

PARTE A: LE MODALITÀ DI TENUTA E IL CALENDARIO PRESENZE

Elaborazione degli stipendi da parte di più soggetti: il Libro Unico può essere tenuto anche da più di un soggetto, purché siano autorizzati e sia stata effettuata apposita comunicazione a tutte le DPL interessate, solo quando la suddivisione sia effettuata per sedi di lavoro o per categorie di lavoratori. Nessun'altra ipotesi può giustificare l'elaborazione separata poiché farebbe venir meno la numerazione unica e sequenziale del LUL.

Sezioni distinte del Libro Unico da parte dello stesso soggetto: in via generale non è possibile, a meno che la suddivisione sia operata per pluralità di sedi e diverse categorie dei lavoratori, previa comunicazione alla DPL.

Pluralità di autorizzazioni alla numerazione unica: in via generale non è possibile, a meno che le distinte numerazioni si riferiscano a sedi distinte ovvero a categorie di lavoratori.

Tenuta paghe e tenuta presenze effettuate da soggetti diversi: è possibile nel rispetto delle seguenti condizioni: i soggetti devono essere autorizzati separatamente alla tenuta; il supporto di esibizione al personale ispettivo deve essere lo stesso; deve essere effettuata apposita comunicazione alle DPL.

Interventi correttivi sul LUL: è possibile operare correzioni, mediante apposita comunicazione nella sezione retributiva del LUL relativo al mese in cui viene operata la correzione. La correzione spontanea non è assoggettabile a sanzioni.

CAF tenutari del LUL: possono essere tenutari del LUL, purché siano assistiti da almeno un consulente del lavoro, con incarico professionale ovvero quale dipendente e solo per le aziende associate o associabili.

PARTE B: I SOGGETTI DA ISCRIVERE NEL LIBRO UNICO E I CONTENUTI DELLE REGISTRAZIONI

Il computo dei somministrati e dei distaccati: i somministrati e i distaccati (da registrarsi anche da parte dell'utilizzatore) non contano nel calcolo numerico dei soggetti ai fini dell'applicazione delle sanzioni, vengono conteggiati tuttavia ai fini del raggiungimento della

soglia dei 10 dipendenti, che fa scattare la facoltà di richiesta da parte degli ispettori degli elenchi riepilogativi.

Rimborsi di spese anticipate dal dipendente con fatture intestate all'azienda: non devono essere indicati nel LUL.

Richiesta di copia del LUL riferita a lavoratori impiegati in appalti: in caso di appalto o subappalto, rispettivamente il committente e l'appaltatore possono richiedere le scritture annotate nel LUL dei lavoratori impiegati, ai fini dei controlli inerenti alla responsabilità solidale.

PARTE C: LE SANZIONI

Violazione di tipo meramente formale: sono errori meramente formali, non sanzionabili, le irregolarità riferite alla numerazione unica o alla sequenzialità numerica.

Registrazioni infedeli e omissive: non sono considerate registrazioni infedeli, ma registrazioni parzialmente omesse, gli straordinari registrati in modo incompleto e difforme dal vero. Pertanto, gli ispettori possono procedere mediante diffida alla regolarizzazione della posizione dei lavoratori.

PUBBLICATO IL DECRETO FLUSSI 2008: A SCORRIMENTO LE VECCHIE LISTE.

È stato pubblicato nella G.U. il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che determina la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2008. Sono stati previsti 150.000 ingressi in Italia di cittadini extracomunitari per motivi di lavoro subordinato non stagionale; le quote sono così suddivise:

- 44.600 lavoratori domestici o di altri settori produttivi, provenienti da Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria;
- 105.400 lavoratori domestici o di assistenza alla persona, provenienti da altri Paesi.

Non ci sarà nessun *didk day* e le selezioni avverranno tenendo conto delle richieste dei datori di lavoro, pervenute agli sportelli unici per l'immigrazione entro il 31 maggio 2008, eccedenti la quota dei flussi prevista con decreto del 30 ottobre 2007.

Inoltre, il datore di lavoro non comunitario, persona fisica, dovrà avere il titolo di soggiorno in regola o dovrà aver presentato richiesta di regolarizzazione alla data di pubblicazione del decreto e, a decorrere dal 15 dicembre 2008, dovrà confermare l'interesse all'assunzione.

Tale procedura, che non riguarda i datori di lavoro comunitari, dovrà concludersi entro venti giorni e prevede la compilazione di alcuni campi su un'apposita pagina web, che sarà resa disponibile sul sito del Ministero dell'Interno.

"BONUS FAMIGLIA" - ADEMPIMENTI DEL DIPENDENTE E DEL DATORE DI LAVORO

Il D.L. n.185/08 (Decreto anti-crisi) all'art.1 ha previsto l'erogazione, da parte del sostituto d'imposta, di un bonus al dipendente in particolare situazione reddituale e/o familiare.

L'importo del predetto bonus varia da un minimo di 200,00 euro ad un massimo di 1.000,00 euro, tenendo a riferimento due parametri:

- a) il reddito complessivo del nucleo familiare;
- b) il numero dei familiari a carico

Numero Componenti	Reddito Complessivo	Importo Bonus
Titolari di reddito di pensione e unici componenti del nucleo familiare	Non superiore a 15.000,00 euro	200,00 euro
2	Non superiore a 17.000,00 euro	300,00 euro
3	Non superiore a 17.000,00 euro	450,00 euro
4	Non superiore a 20.000,00 euro	500,00 euro
5	Non superiore a 20.000,00 euro	600,00 euro
Più di 5	Non superiore a 22.000,00 euro	1.000,00 euro
Presenza di figli portatori di handicap	Non superiore a 35.000,00 euro	1.000,00 euro

Il predetto bonus dovrà essere richiesto dai dipendenti tramite i moduli pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate da presentare al datore di lavoro (o direttamente all'Agenzia delle Entrate) entro il 31 gennaio 2009 (se saranno prese a riferimento le condizioni presenti nell'anno 2007) ovvero entro il 31 marzo 2009 (se saranno prese a riferimento le condizioni presenti nell'anno 2008).

Il bonus sarà erogato dal datore di lavoro entro febbraio 2009 ovvero entro aprile 2009, a seconda che la richiesta sia pervenuta entro il 31 gennaio 2009 ovvero entro il 31 marzo 2009.

Il datore di lavoro è tenuto a erogare il bonus nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili nel mese di corresponsione e secondo l'ordine di presentazione delle richieste.

I datori di lavoro, inoltre, dovranno trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati delle richieste entro il 30 aprile 2009 ovvero il 30 giugno 2009, a seconda dell'anno preso a riferimento (2007 o 2008).

Le richieste dei dipendenti dovranno essere conservate per tre anni.

FISCALE

INVENTARIO DI MAGAZZINO DI FINE ANNO.

Con l'avvicinarsi della fine dell'anno, per la maggior parte delle imprese (il cui periodo di imposta coincide con l'anno solare) è necessario procedere con la valutazione delle giacenze di magazzino relativamente a merci, semilavorati, materie prime, materie sussidiarie e di consumo, prodotti in corso di lavorazione, lavori e servizi in corso su ordinazione e prodotti finiti esistenti al 31 dicembre 2008. Tale valutazione di fine anno è finalizzata alla verifica della corrispondenza tra le giacenze effettive e le risultanze contabili e viene effettuata in base alle risultanze della contabilità di magazzino ovvero in base alla verifica fisica (inventario di fatto), da effettuarsi alla data di riferimento del bilancio.

Si ricorda che la valutazione deve essere riferita ai suddetti beni:

- presenti presso l'impresa;
- presenti presso i suoi magazzini e depositi, nonché presso le eventuali unità locali;
- presenti presso terzi (per esempio in conto deposito o in conto lavorazione).

Devono invece essere esclusi i beni esistenti presso la società ma giuridicamente di proprietà di terzi, per esempio ricevuti in deposito, lavorazione o visione, che troveranno opportuna indicazione tra i conti d'ordine. Anche per i beni propri presso terzi, al fine della corretta indicazione in bilancio, è opportuna la rilevazione tra i conti d'ordine.

La norma civilistica prevede che qualora vi sia un differimento apprezzabile tra la valorizzazione del magazzino effettuata con uno dei metodi consentiti, nello specifico il

costo medio ponderato annuale, il Fifo, il Lifo (continuo o a scatti annuali o mensili), e i costi correnti, la differenza dovrà essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa (laddove redatta). In tale situazione sarà necessario redigere un prospetto indicante entrambi i valori.

Per gli esercenti attività di commercio al minuto che adottano il metodo del prezzo al dettaglio, si potrà compilare una distinta di tutte le merci in rimanenza al 31/12/2008, la cui somma dei prezzi di vendita, scorporata della percentuale di ricarico, determinerà il valore delle rimanenze, illustrando opportunamente i criteri e le modalità di calcolo adottate. Tale metodo di valutazione viene, generalmente, utilizzato dalle imprese della grande distribuzione che commercializzano un elevato numero di prodotti.

In ordine alla valutazione delle giacenze si tenga presente che:

- a) nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori; il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto e può comprendere anche altri costi per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto; i costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;
- b) Il costo dei beni fungibili (beni di massa la cui rimanenza non è identificabile rispetto ad un particolare acquisto) può essere calcolato con il metodo della media ponderata ovvero con quello Lifo o Fifo.

Sotto il profilo fiscale, il dettaglio delle rimanenze dovrà essere conservato ed eventualmente esibito per far fronte ad accessi, ispezioni, verifiche da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

LAVORO

LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO: ESTESO IL CAMPO DI APPLICAZIONE.

Ricordiamo che, per prestazioni di lavoro accessorio, si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di:

- a) lavori domestici;
- b) lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
- c) insegnamento privato supplementare;
- d) manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà;
- e) periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado;
- f) attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani di cui alla lettera e), ovvero delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'art.34, co.6, del DPR 26 ottobre 1972, n.633;
- g) dell'impresa familiare di cui all'art.230-bis c.c., limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi;
- h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.

Le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000,00 euro.

Nell'attesa dell'avvio della piena messa a regime dell'istituto in tutti i settori e per le attività/tipologie previste dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n.276, con una recente circolare l'Inps ha inteso dare piena operatività al sistema di regolazione del lavoro occasionale di tipo accessorio anche nei settori del commercio, del turismo e dei servizi, peraltro, con un regime di applicabilità, solo parziale per le imprese familiari operanti nell'ambito della lettera g) sopra evidenziata.

Commercio, turismo e servizi

Con specifico riferimento al commercio, al turismo e ai servizi è prevista la possibilità di utilizzo dei buoni lavoro per l'impresa familiare limitatamente, appunto, al commercio, al turismo e ai servizi.

Il sistema dei buoni lavoro, in questi settori, può tuttavia trovare ampia applicazione, da parte di tutte le tipologie di datori di lavoro e imprese, anche con riferimento ai giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado, limitatamente a periodi di vacanza e per qualunque tipologia di attività lavorativa, nonché con riferimento a manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà, ai lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, alla consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.

Con riferimento ai giovani studenti, per l'individuazione dei "periodi di vacanza", s'intende:

- per "vacanze natalizie" il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
- per "vacanze pasquali" il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo;
- per "vacanze estive" i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre.

Impresa familiare

Limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi, l'impresa familiare può fare ampio ricorso al sistema dei buoni per qualunque tipologia di attività o prestazione, anche di quelle espressamente non contemplate nelle lettere b), d), e), h), nei limiti dei 10.000,00 euro all'anno e secondo il regime contributivo ordinario (è infatti prevista l'applicazione della normale disciplina contributiva e assicurativa dei rapporti di lavoro dipendente unicamente per l'ipotesi della lettera g), ma non quando l'impresa familiare utilizzi, al pari di tutte le altre imprese, i buoni lavoro per le attività o le tipologie contemplate nelle restanti lettere).

Tuttavia, là dove l'impresa familiare non intenda operare nell'ambito generale della lettera g), bensì intenda avvalersi dei buoni lavoro secondo i regimi delle restanti lettere, allora troverà applicazione il normale regime dei buoni lavoro con il relativo regime contributivo e assicurativo agevolato applicabile a tutti i settori e a tutte le tipologie di imprese, comprese ovviamente le imprese familiari del commercio, del turismo e dei servizi, fermo restando il tetto dei 10.000,00 euro annui.

Pertanto, e in via esemplificativa, se l'impresa familiare, indipendentemente dal fatto di operare nel settore del commercio, del turismo o dei servizi o in altri settori produttivi, utilizza, nel limite dei 10mila euro annui e per le sole attività di lavoro accessorio, giovani studenti con meno di 25 anni, troverà applicazione il regime con aliquota contributiva del 13% da versare alla gestione separata e non quello speciale di cui alla lettera g).

In definitiva, la lettera g) ha la funzione di indicare una tipologia agevolata di imprese, quelle familiari del commercio del turismo e del terziario, che, a differenza di tutte le altre imprese e alla sola condizione di applicare il regime contributivo e assicurativo ordinario, possono ampiamente fare ricorso ai buoni a prescindere dalla tipologia di attività e/o dalle caratteristiche soggettive dei lavoratori, ma non certo quella di precludere alle imprese familiari del commercio, del turismo e dei servizi di avvalersi, al pari di tutte le altre imprese, del sistema dei buoni lavoro per le attività/tipologie espressamente e tassativamente indicate nelle altre lettere.

Peraltro, per le imprese familiari operanti nel regime generale di cui alla lettera g), stante la specificità della disciplina prevista e la necessità di realizzare apposite modalità procedurali, in questa prima fase di attuazione, non sono operativi i buoni lavoro a regime ordinario e cioè con la disciplina contributiva e assicurativa dei rapporti di lavoro dipendente.

Per tale particolare fattispecie l'Inps si è riservato di fornire le specifiche istruzioni operative, fino all'emanazione delle quali, solo per la suddetta tipologia di impresa familiare, rimane sospesa la possibilità di utilizzare lavoro occasionale di tipo accessorio, salvo i casi in cui la prestazione rientri nelle fattispecie previste nelle lettere b), d), e), h).

In tali casi, anche le imprese familiari potranno utilizzare i buoni lavoro sia di tipo cartaceo che telematico.

VARIE

“CARTA ACQUISTI”: ULTERIORI CHIARIMENTI.

L'Inps ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di richiesta della “Carta acquisti”.

L'Istituto precisa che le Sedi territoriali possono fornire unicamente informazioni generali relativamente alla compilazione del modulo di richiesta della Carta, mentre la verifica dei requisiti e l'operazione di caricamento avvengono a livello centrale.

L'Inps fornisce inoltre delucidazioni in merito ai requisiti necessari per ottenere la “Carta acquisti”:

- soggetti incapienti: per stabilire l'esistenza del requisito, l'ultimo CUD deve evidenziare un'Irpef netta pari a zero. Viene precisato però che l'incapienza non può essere desunta unicamente dal CUD; infatti, se il soggetto ha presentato la dichiarazione dei redditi, va considerato l'importo dell'Irpef netta. Invece, per i soggetti che nel secondo periodo di imposta precedente non abbiano percepito alcun reddito assoggettabile a Irpef non è richiesto il requisito di incapienza;
- Isee: il richiedente deve avere un Isee inferiore a € 6.000,00 in corso di validità, indipendentemente dall'età anagrafica;
- patrimonio mobiliare: l'Isee deve attestare un patrimonio mobiliare complessivo del richiedente e del coniuge pari o inferiore a € 15.000,00.

L'Istituto specifica inoltre che i soggetti con impedimenti di natura fisica possono delegare una persona di fiducia a presentare la domanda, che risulterà intestata al delegato. Un medesimo soggetto non può essere delegato da più di due persone.

L'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA HA PUBBLICATO L'INDICE MENSILE

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di novembre.

L'indice è pari a 134,7. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari al +3,025%.

PRINCIPALI SCADENZE

DAL 1° GENNAIO 2009 AL 31 GENNAIO 2009.

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° gennaio 2009 al 31 gennaio 2009, con il commento dei principali termini di prossima scadenza.

Si ricorda ai Signori clienti che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Sabato 10 gennaio

- Fondi dirigenti del commercio – Versamento

Versamento dei contributi trimestrali, dovuti ai Fondi Besusso, Pastore e Negri per i dirigenti di aziende commerciali, relativamente al trimestre precedente.

- Contributi Inps datori di lavoro domestico

Versamento dei contributi trimestrali dovuti all'Inps per i collaboratori domestici, relativamente al trimestre precedente.

Venerdì 16 gennaio

- Iva contribuenti mensili

Versamento dell'eventuale imposta a debito del mese 12/08 (con minimo di €. 1,03 purchè trattasi di saldo annuale).

- Irpef versamento ritenute - Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente.

- Irpef versamento addizionali regionali e comunali - Sostituti d'imposta

Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

- Contributi Inps gestione separata

Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.

- Contributi Enpals - Versamento

Versamento dei contributi dovuti all'Enpals dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

- Contributi Inps datori di lavoro

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.

- Contributi Inps lavoratori autonomi agricoli

Versamento dei contributi Inps relativi alla 4^a rata del 2008.

- Contributi Inpgi - Versamento

Versamento dei contributi Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti.

Martedì 20 gennaio

- Contributi Casagit - Versamento

Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.

- Previndai versamento

Versamento dei contributi relativi al trimestre precedente per i dirigenti iscritti al Previndai.

- Previndapi versamento

Versamento dei contributi relativi al trimestre precedente per i dirigenti iscritti al Previndapi.

Domenica 25 gennaio

- Contributi Enpaia - Versamento

Versamento dei contributi dovuti all'Enpaia per gli impiegati di aziende agricole, relativi al mese precedente.

- Contributi Enpals - Denuncia mensile

Denuncia mensile unificata all'Enpals da parte delle aziende dello spettacolo e dello sport, relativa alle retribuzioni corriposte nel mese precedente.

- Inps - Richiesta autorizzazione Cig e Cigs

Presentazione all'Inps della richiesta di autorizzazione alla Cig e Cigs, per effetto di periodi di sospensione o riduzione di attività lavorativa iniziati in una settimana scaduta nel mese precedente.

Sabato 31 gennaio

- DM 10/2 invio telematico

Termine per la trasmissione telematica del modello DM 10/2 relativo al mese precedente.

- EMens invio telematico

Termine per la trasmissione telematica del modello EMens relativo al mese precedente.

- Inail – Domanda riduzione tasso

Termine per la presentazione alla competente sede Inail della **domanda per la concessione della riduzione del tasso** medio per prevenzione (art.24, D.M. 12 dicembre 2000).